



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 29 novembre 1980, n. 963, con la quale viene data attuazione al Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959;

VISTA la legge 10 giugno 1985 n. 284 di istituzione del “Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)”;

VISTA la legge del 27 novembre 1991, n. 380 recante “Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide”;

VISTO il Protocollo sulla Protezione ambientale relativo al trattato sull'Antartide, concluso a Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n. 54, e i relativi annessi, con il quale viene integrato il Trattato sull'Antartide in modo da garantire lo sviluppo del regime globale per la protezione dell'ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati;

VISTO il Decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il riordino degli enti di ricerca e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, che stabilisce che lo statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) possa prevedere una struttura organizzativa di programmazione e di coordinamento delle attività polari;

VISTO il decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, pubblicato sul S.O. n.46 della G.U. Serie Generale n.322 del 30 dicembre 2020, riguardante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023” e in particolare, l'articolo 1, comma 552, laddove è previsto che *“Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate [...]”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20 luglio 2022, n. 170, recante le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate;

VISTO il Decreto ministeriale n. 66 del 22 gennaio 2021 con cui viene approvato il Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) per il triennio 2020-2022;

VISTO il Decreto ministeriale n. 181 del 30 marzo 2023, con il quale è stata istituita, per la durata di un quadriennio, la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA);



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

VISTO il Decreto ministeriale n. 1307 del 3 ottobre 2023, recante approvazione dell'aggiornamento 2023 al Programma nazionale di ricerche in Antartide per il triennio 2020-2022 e Approvazione dell'Azione Esecutiva Annuale 2023 (AEA 2023);

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 6, del richiamato Decreto n. 1307 del 3 ottobre 2023 che prevede, con successivo e specifico provvedimento della competente Direzione Generale, l'adozione di Linee guida per la rendicontazione tecnico scientifica ed economico finanziaria;

VISTO il Decreto direttoriale n. 358 del 16 giugno 2011, che definisce le forme e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate al complessivo funzionamento del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA);

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il predetto decreto alla luce delle modifiche intervenute con il Decreto 20 luglio 2022, n. 170, relativamente ai soggetti attuatori e ai meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate;

RITENUTO di dover procedere alla individuazione delle modalità di rendicontazione delle risorse per il funzionamento del PNRA, in considerazione del ruolo dei soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA e dei meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate, al fine di assicurare un più efficace funzionamento del PNRA medesimo;

DECRETA

Articolo 1 (Ambito operativo)

1. Con il presente Decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Decreto ministeriale n. 1307 del 3 ottobre 2023, come previsto dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Interministeriale del 20 luglio 2022, n. 170, sono disciplinate le Linee guida per la rendicontazione economico-finanziaria delle risorse destinate al complessivo funzionamento del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA).

2. Le risorse finanziarie annualmente occorrenti, con la puntuale indicazione delle spese, dei tempi e dei modi attuativi per il funzionamento del PNRA, sono destinate all'attuazione e gestione delle spedizioni italiane in Antartide, al finanziamento dei Progetti di Ricerca e alle ulteriori iniziative nazionali e internazionali secondo quanto previsto dalle Azioni Esecutive Annuali di cui all'articolo 2, comma 3 del richiamato Decreto interministeriale n. 170, del 20 luglio 2022. I decreti ministeriali di approvazione delle Azioni Esecutive Annuali provvedono al riparto della disponibilità finanziaria tra i soggetti attuatori e all'autorizzazione all'erogazione delle anticipazioni.

3. In particolare, e fermo restando quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto interministeriale n. 170, del 20 luglio 2022, il presente Decreto disciplina le forme e le modalità



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

di rendicontazione economico-finanziaria delle spese sostenute dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), per l'attuazione e la gestione diretta delle spedizioni in Antartide, nonché le forme e le modalità di erogazione e rendicontazione di quanto espressamente indicato nella ripartizione finanziaria delle AEA.

Articolo 2 (Attuazione e gestione)

1. Al fine di assicurare l'attuazione e la gestione da parte degli enti attuatori delle spedizioni in Antartide, individuati ai sensi dell'art. 6 del Decreto interministeriale n. 170, del 20 luglio 2022 (Consiglio nazionale delle ricerche – CNR, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile – ENEA e Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS), i competenti uffici trasferiscono annualmente le risorse all'uopo previste secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- un'anticipazione, come determinata dal decreto ministeriale di approvazione dell'Azione Esecutiva Annuale, del contributo previsto nella tabella finanziaria dell'AEA per l'attuazione delle spedizioni, entro 90 giorni dall'approvazione dell'AEA;
- il saldo della parte residua, previa verifica delle rendicontazioni scientifiche ed economico-finanziarie delle corrispondenti attività. La documentazione dovrà essere presentata da ogni ente entro 90 giorni dalla conclusione delle relative attività.

2. Le rendicontazioni economico-finanziarie sono redatte dagli enti attuatori e presentate al MUR secondo la modulistica in allegata al presente Decreto (allegato 1 "Criteri e modalità di rendicontazione economico-finanziaria" e allegato 2 "Modello di rendicontazione"). Per quanto attiene alla regolamentazione dei complessivi rapporti tra il CNR, l'ENEA e l'OGS, essa è oggetto di una specifica convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato Decreto interministeriale 20 luglio 2022, n. 170.

Articolo 3 (Spese di personale)

1. Le spese per il personale di spedizione sono calcolate sulla base del Regolamento per il personale di Spedizione di cui al Decreto Ministeriale 10 ottobre 1985 e al successivo Decreto Ministeriale 28 maggio 1988, nelle more della determinazione del trattamento di missione spettante al personale impegnato in Antartide, come previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera b) del Decreto Interministeriale 20 luglio 2022, n. 170.

Articolo 4 (Progetti di ricerca)



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

1. Ai sensi della convenzione di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto interministeriale 20 luglio 2022, n. 170, per il finanziamento dei progetti di ricerca inseriti nelle Azioni Esecutive Annuali, il CNR stipula, con ciascun beneficiario, specifici Contratti di Ricerca nei quali debbono essere definiti, almeno, i seguenti elementi fondamentali:

- oggetto e durata del contratto;
- il programma delle attività;
- il contributo a carico del PNRA;
- le modalità di erogazione e rendicontazione;
- le modalità di controllo, monitoraggio e verifica delle attività di ricerca e dei relativi risultati e prodotti;
- le cause di revoca, sospensione, modifica del contratto.

2. Il CNR comunica tempestivamente al MUR l'avvenuta stipula dei singoli contratti.

3. Le erogazioni per i singoli contratti sono effettuate dal CNR, a cui sono destinate le risorse assegnate ai “bandi per nuove proposte e altre iniziative scientifiche” all'interno dell'Azione Esecutiva Annuale. La verifica delle rendicontazioni scientifiche e contabili è affidata al CNR, sentito il parere della CSNA per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi scientifici.

4. Le modalità di rendicontazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca è definita dai singoli bandi, sulla falsariga dell'allegato 4.

Articolo 5 (Entrate connesse alle attività del PNRA)

1. Nel caso di entrate derivanti da accordi con altri soggetti, anche internazionali, stipulati da un soggetto attuatore del PNRA, le medesime saranno inserite in una apposita voce del bilancio dell'ENEA, del CNR o dell'OGS e dovranno essere impiegate esclusivamente in attività del PNRA e soggette a rendicontazione secondo le disposizioni contenute in questo decreto.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

1. Il MUR si riserva di apportare, anche su proposta degli enti attuatori, specifiche modifiche al presente decreto ove, in corso di attuazione, se ne ravvisasse la necessità.

2. Il presente decreto è sottoposto agli Organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Di Felice



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

Allegati in formato digitale:

1. Allegato 1: Criteri e modalità di rendicontazione economico-finanziaria
2. Allegato 2: Modello di rendicontazione
3. Allegato 3: DSAN rendicontazione forfettaria nel limite del 7% del totale dei costi imputabili alla voce "Spese generali"
4. Allegato 4: FORMAT relazione scientifica